



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

### Ricorso dell'atleta Rubini Jetmira per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Palma Campania Volley Ball Club,

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello   | Presidente          |
| • Avv. Adolfo Mutarelli    | Componente Relatore |
| • Avv. Ennio De Vita       | Componente          |
| • Avv. Fulvio Sabia        | Assistente          |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente, e la società regolarmente costituitisi,

#### OSSERVA

L'atleta Rubini Jetmira chiedeva lo scioglimento del vincolo dall'associato Palma Campania Volley Ball Club. Il ricorso era motivato dal mancato interesse da parte della società al proseguimento della crescita tecnica dell'atleta, sulla premessa che l'atleta nelle stagioni agonistiche dal 2007 al 2011 ha sempre partecipato a campionati nazionali di serie B1 ed A2 essendo andata in prestito oneroso prima al Club Italia e al Linkem Club Italia ed infine all'Azzurra Volley San Casciano. Nel costituirsi la società Palma Campania Volley Ball Club eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso motivando che lo stesso era stato trasmesso prima alla C.T.A e solo per conoscenza alla società Palma Campania Volley Ball Club e inoltre che nel presentare il ricorso l'atleta non aveva rispettato i termini previsti dall'art. 80 primo comma in riferimento agli art. 77 e 78 del Regolamento Giurisdizionale. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza della giusta causa così come richiesta poiché la società si era sempre attivata alla crescita tecnica e agonistica dell'atleta ribadendo in sede di discussione che non poteva ritenersi venuto meno tale interesse per il solo fatto che la società non era iscritta né intendeva iscriversi per l'anno agonistico in corso ad alcun campionato femminile nazionale, regionale o provinciale.

\*\*\*\*\*

Questa commissione osserva in ordine alle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dalla società che le stesse sono infondate; in ordine alla prima eccezione questa Commissione rileva come a termini di regolamento non è prevista alcuna inammissibilità del ricorso per l'ipotesi in cui questo sia inviato alla CTA e "p.c." alla società resistente, in quanto quello che rileva è che il ricorso sia portato a conoscenza della società affiliata, che comunque ne ha accettato il contraddittorio nel merito. In ordine alla seconda eccezione di mancato rispetto dei termini di cui agli articoli richiamati la stessa è del pari infondata in quanto allo stato degli atti non risulta alcuna violazione dei termini previsti, essendo stato il ricorso introdotto nei tempi previsti dall'art. 80 e mancando agli atti del tutto la prova dell'antiorità della ricezione di cui dall'art. 78 rispetto alla data dell'introduzione del ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato ed invero dalle dichiarazioni rese dal presidente della società Palma Campania Volley Ball Club risulta che la stessa società non partecipa a campionati femminili nazionali, regionali e provinciali sin dalla stagione 2008/2009, inoltre lo stesso presidente ha categoricamente escluso che per la presente stagione agonistica, (sebbene per problematiche di impianti) parteciperà ad alcun campionato femminile e che svolgerà solo attività di minivolley, ammettendo espressamente che non ha alcuna possibilità per questa stagione agonistica di utilizzare



## FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

l'atleta. A nulla rileva inoltre la precisazione dell'avvocato difensore della società, che ritiene irrilevante la mancata partecipazione a campionati femminili ai fini della crescita tecnica agonistica dell'atleta, sostenendo che comunque tale crescita è a cuore della società in quanto fino ad oggi si era impegnata a concederla in prestito a società nazionali, e che per l'attuale stagione si è impegnata ad assumere un allenatore per dedicarlo esclusivamente agli allenamenti dell'atleta.

Orbene questa Commissione, rifacendosi al principio fondamentale sancito dall'art. 35 R.A.T., dopo aver valutato attentamente l'equo contemperamento dell'interesse dell'atleta con quello dell'associato in riferimento alla domanda proposta, ritiene che non corrisponde all'interesse dell'atleta e di conseguenza alla sua crescita tecnica ed agonistica la permanenza del vincolo con la società Palma Campania Volley Ball Club, proprio perché l'atleta resterebbe inutilizzata per un anno, perdendo così la continuità tecnico-agonistica in riferimento all'elemento di aggregazione ad una squadra con le sue dinamiche interne che si estrinsecano nel gioco collettivo rilevando di converso tutte le eventuali carenze tecniche e sportive in essere alla propria crescita. D'altra parte non può condividersi l'assunto espresso dalla società in riferimento alla crescita tecnico-agonistica dell'atleta mediante una futura e presunta possibilità di prestito ad altra squadra che ad oggi è del tutto ipotetica e non provata, poiché la stessa crescita non è inserita in un progetto organico della società di appartenenza (mancata iscrizione a qualsiasi campionato femminile), che dichiara altresì di allenarla solo al fine di un futuro prestito.

La valutazione espressa da questa Commissione trova inoltre conforto dal dettato dell'art. 34 R.A.T. comma 2 punto e) "mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte"; tale chiaro disposto può essere interpretato solo nel senso che qualora la società affiliata non intenda iscriversi ad alcuna attività federale resta provato il suo disinteresse per la crescita tecnico-agonistica dell'atleta, tanto è vero che tale comportamento è sanzionato con lo scioglimento di diritto del vincolo. Pertanto tenuto conto del prevalente interesse dell'atleta di partecipare all'attività agonistica per la propria crescita sportiva e temperato tale interesse con quello della società che è rivolto esclusivamente ad una mera attività di allenamento, questa Commissione riconosce che nel caso di specie vi è una giusta causa di scioglimento del vincolo da addebitarsi alla società Palma Campania Volley Ball Club.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Rubini Jetmira dalla società di pallavolo Palma Campania Volley Ball Club per giusta causa imputabile alla società;  
Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 8 ottobre 2011

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*